

## **Condizioni per il versamento di contributi forfetari per azienda**

1. Per ogni piano di mobilità aziendale completo di misure concretamente attuabili dall'azienda, realizzato per conto di un'azienda o un ente vengono corrisposti, al momento della consegna del rapporto finale, i seguenti importi forfetari:
  - CHF 2000.- quale contributo alla realizzazione del Piano
  - CHF 500.- a copertura delle spese di coordinazione e amministrazione
2. Per Piano di mobilità aziendale completo si intende:
  - un rapporto realizzato secondo lo stato dell'arte che contempli almeno le fasi 1-4 della realizzazione di un piano, secondo quanto descritto a pagina 2 del fascicolo "Guida alla mobilità aziendale", e una presa di posizione scritta dell'azienda riguardo al proseguimento (punti 5 e 6).
  - le misure proposte e realizzabili non possono contemplare unicamente la misura "Arcobaleno aziendale".
  - rapporti redatti con l'apporto, anche parziale, di altri finanziamenti del Dipartimento del territorio o delle Commissioni regionali dei trasporti non possono beneficiare del contributo forfetario.
  - i contributi non sono cumulabili per filiali o aziende con sede sullo stesso mappale.
  - rapporti redatti prima del 1.1.2008 non possono beneficiare del contributo forfetario. Possono essere presi in considerazione solo i rapporti definitivi entrati in possesso della Sezione della mobilità entro il 31 dicembre 2009.
3. La realizzazione di un Piano di mobilità aziendale può essere subappaltato da Tiresia s.n.c. ad un consulente della mobilità aziendale riconosciuto dalla Sezione della mobilità. In questo caso Tiresia corrisponderà il contributo di CHF 2000.- senza deduzioni al consulente sub-mandatario.
4. Il subappalto ad altre persone (ad esempio all'azienda stessa) è possibile solo previo consenso scritto della Sezione della mobilità, ottenuto prima di iniziare il progetto.
5. Il beneficiario finale del contributo alla realizzazione deve aver partecipato al progetto con prestazioni proprie al minimo nell'ordine dell'ammontare corrisposto, calcolato secondo le tariffe usuali.
6. I rapporti tra Tiresia s.n.c. e i sub-mandatari sono regolati contrattualmente tra queste due parti. Gli accordi devono riprendere integralmente le disposizioni di questo contratto. Fintanto che non ledono le disposizioni del presente contratto non sono di competenza del committente.
7. In caso di lesione delle disposizioni contrattuali il committente può:
  - Richiamare il mandatario al rispetto degli accordi
  - Sospendere il pagamento del contributo oggetto di discordia
  - Recedere dal pagamento del contributo oggetto di discordia
  - Quale ultima ratio recedere dal presente contratto e interrompere l'erogazione di contributi. I lavori già consegnati devono comunque essere retribuiti.
8. I Sub-mandatari non possono vantare diritti su contributi non versati dal committente.
9. L'importo di CHF 500.- per la coordinazione e l'amministrazione spetta in ogni caso a Tiresia s.n.c. Queste prestazioni non possono essere subappaltate. I sub-mandatari non possono vantare diritti su questo importo.